



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO, I°GRADO

Nel procedimento cautelare n°2077/2020

INTENTATO DA

residente in

rappresentato e difeso, giusta procura predisposta su atto separato di cui copia informatica per immagine è allegata al fascicolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in - RICORRENTE -

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro tempore,

con sede legale in

rappresentata e difesa

dall'Avv. Maddalena Boffoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tacito n. 10; -RESISTENTE-

il Giudice Dott. Donatella Casari,

- visto il Decreto Legge del 17.3.2020 n.18 L 18/2020 recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- tenuto conto della dichiarazione afferente l'appartenenza del presente procedimento alle ipotesi dei provvedimenti urgenti ex art.83 comma 3 lettera a) D.L. 18/2020 come da provvedimento dell'Ufficio, ritualmente comunicato alla parti, del 25.3.2020;
- all'esito della trattazione cartolare tramite deposito di note di cui all'udienza del 7.4.2020,

letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA



Con ricorso depositato il 22.1.2020 il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento comminatogli dall'odierna resistente dalla sede di Milano-Linate alla sede di Roma-Ciampino e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento che lo aveva disposto, adottato dalla datrice di lavoro in data 22.11.2019 e divenuto esecutivo da febbraio 2020.

Ha reso noto nel proprio atto di costituzione che in data 31.1.2020, ovvero prima della notifica del ricorso perfezionatasi in data 4.2.2020, la società convenuta aveva disposto l'annullamento del provvedimento di trasferimento definitivo adottato il 22.11.2019, comunicando al nuovo provvedimento di trasferimento temporaneo per il periodo dall'1.2.2020 al 30.9.2020. Ha quindi argomentato che doveva dichiararsi cessata materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale che aveva dato origine al giudizio e per inesistenza oggettiva del provvedimento oggetto di impugnazione.

Ha contro dedotto la difesa dell'istante in sede di note autorizzate che *petitum* del procedimento è la dichiarazione di illegittimità del trasferimento, "qualsiasi accezione esso abbia e, per ciò, sia che sia definitivo, sia che sia temporaneo" poiché la trasformazione del provvedimento di trasferimento da definitivo a temporaneo non poteva in alcun modo essere considerato come un atto sufficiente a far venir meno l'interesse ad agire del ricorrente poiché "i medesimi pregiudizi che il Peirone soffrirebbe nel caso di trasferimento definitivo, è obbligato a patirli anche nel caso di trasferimento provvisorio".

Ha per tale motivo insistito chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento, fosse esso definitivo o temporaneo, e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato ovvero quello temporaneo occorso nelle more del giudizio, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento a tutela del ricorrente.

In via preliminare

Anche di recente, con pronuncia della Sez. VI civile, n.6444 del 6.3.2019, il giudice di legittimità ha chiarito come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presupponga la non necessità, condivisa dalle parti, di una pronuncia sulla domanda e l'opposto interesse di entrambe ad una dichiarazione che attesti, tramite appunto dichiarazione di cessazione della materia del dibattere, che la lite è definita. Pronunciamento che fa proprio quanto già chiarito da Cass. SS.UU. 11.4.2018 n.8980 secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suggella l'accordo delle parti sul punto.



Orbene, nel caso di specie le parti non concordano affatto sulla circostanza che la materia del contendere sia venuta mano, da cui la necessità di un giudizio, pur sommario, nel merito della pretesa.

Ricorda il Tribunale che ai fini dell'invocata tutela ex art.700 c.p.c. del diritto vantato dal ricorrente occorre verificare la contestuale sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Orbene, anche a voler trasporre le doglianze di cui al ricorso avanzate con riferimento al provvedimento di trasferimento definitivo al provvedimento di trasferimento temporaneo successivamente adottato, osserva l'Ufficio:

Quanto al *fumus*

Lamenta il ricorrente l'illegittimità del trasferimento a qual si voglia titolo allo stato operante per:

A - violazione del regolamento aziendale.

In particolare, invoca l'istante il punto 4.1 del regolamento aziendale (all. 16 all'atto introduttivo) secondo cui *"la possibilità di effettuare trasferimenti per esigenze di servizio deve essere sempre posta in relazione a situazioni particolari che richiedano l'adozione di interventi specifici determinati dall'ampliamento dei servizi resi o dall'apertura di nuovi impianti"*. Nel caso di specie, non sarebbe rinvenibile nella lettera di trasferimento (anche quella ultima) nessuna motivazione oggettiva che possa far ritenere il provvedimento di trasferimento adottato secondo i presupposti di cui sopra.

Ricorda il Giudicante come la Corte di Cassazione, ponendosi in controtendenza rispetto al precedente orientamento, con sentenza n.43 del 5 gennaio 2007, ha stabilito che il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare l'indicazione dei motivi e che non sussiste l'obbligo dell'azienda di rispondere alla richiesta in tal senso avanzata dal lavoratore, dal momento che non è prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, fermo restando l'onere probatorio del datore di lavoro di dimostrare in giudizio le circostanze che giustificano il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Orbene, se tale è l'orientamento divenuto maggioritario con riferimento ai trasferimenti definitivi (vedi conforme Cass. n.807/2017), a maggior ragione riguardo ai trasferimenti temporanei. Né il richiamato regolamento aziendale prevede tale obbligo di contestuale comunicazione delle motivazioni richiamando le parti alla necessità della sussistenza di ragioni oggettive e non imponendo alcuna esternazione delle medesime contestualmente all'adozione del provvedimento.



Orbene, riguardo alla sussistenza di ragioni oggettive a supporto di entrambi i trasferimenti ha dedotto in comparsa la società di aver deciso la chiusura della sede di Milano-Linate e di aver conseguentemente provveduto all'accorpamento presso la sede di Roma-Ciampino di tutti i servizi prima svolti solo da teli due indicate sedi. Ha altresì chiarito che per tale ragione tutti i dipendenti operanti presso detto servizio sulla sede di Linate, tra cui il ricorrente, sono stati trasferiti (salvo due rapporti risolti con incentivo all'esodo) presso la sede di destinazione dell'istante, unita allo stato in cui l'indicato servizio viene reso. Parimenti riguardo alla revoca dei provvedimenti di trasferimento definitivo e all'adozione dei provvedimenti di trasferimento temporaneo, vicende che avevano riguardato indistintamente tutti gli indicati dipendenti. Ha infine argomentato che, la scelta aziendale da ultimo adottata era volta a valutare, ferma la chiusura della sede di Milano-Linate, possibili opzioni alternative alla definitiva allocazione dei lavoratori su Roma attesa l'impugnazione da parte di tutti i dipendenti dei provvedimenti di trasferimento definitivo e l'opposizione manifestata dalle OO.SS. alla soluzione inizialmente adottata.

Parte ricorrente in sede di note non ha contestato la circostanza oggettiva della chiusura della sede di Milano-Linate, né che l'unica altra sede che già in precedenza, come ad oggi, svolgeva l'attività di cui era in via esclusiva addetto il fosse a Roma-Ciampino.

Ritiene l'Ufficio, per tali motivi, più che comprovata nella presente fase l'esistenza delle ragioni oggettive poste a giustificazione del trasferimento addotte in comparsa. Né è dato al giudice sindacare la scelta imprenditoriale (espressione della libertà di cui all'art.41 Cost.) di chiusura di una sede di lavoro, dovendosi la giurisdizione limitare all'accertamento della sussistenza nella realtà fattuale della motivazione addotta.

Ed ancora, non può concordarsi con la tesi difensiva attorea (vedi note) secondo cui la trasformazione del trasferimento da definitivo a temporaneo sconfesserebbe la sussistenza del presupposto della scelta inizialmente adottata poiché la revoca del provvedimento definitivo non è giustificata dal venir meno o dall'insussistenza della situazione oggettiva che lo ha determinato (la permanente chiusura della sede di Milano-Linate è incontestata) ma dal tentativo di ricerca (da qui al prossimo settembre) di soluzione alternativa più gradite ai dipendenti. Al riguardo si ricorda che lo stesso ricorrente ha prospettato la possibilità nei propri scritti di organizzazione del lavoro tramite smart working o mutamento di tipologia di prestazione lavorativa a lui richiesta previa formazione in altro campo di attività della convenuta.



Ha ulteriormente sostenuto la difesa istante, richiamandosi al disposto di cui al punto 4.7. del Regolamento Aziendale, che *“il trasferimento avrebbe dovuto restare sospeso in via temporanea sino alla decisione finale da parte dell'azienda”* poiché prontamente impugnato dal lavoratore anche extra giudizialmente. Tale eccezione, riferibile all'originario provvedimento di trasferimento certamente non lo è riguardo a quello attualmente operante poiché il medesimo Regolamento Aziendale non prevede in tale ultima ipotesi possibilità di opposizione procedimentalizzata. Dispone infatti il punto 4.10 *“I trasferimenti per esigenze di servizio possono essere disposti anche a carattere temporaneo, con una durata minima di 121 giorni - calendariali, rinnovabili periodicamente, e comunque per un periodo di massimo 730 giorni calendariali. I dipendenti non possono rifiutare i trasferimenti temporanei per esigenze di servizio”*.

Ed ancora, il ricorrente ha lamentato violazione del punto 4.9 del Regolamento Aziendale essendo mancato sull'operato trasferimento accordo con le OO.SS.. Recita l'indicata disposizione: *“Nel caso che esigenze di carattere organizzativo (es: ristrutturazioni, chiusura, riduzione o ampliamento di servizi, ecc..) che richiedano il trasferimento, anche non contestuale, di gruppi di dipendenti, l'Ente, previo accordo con le OO.SS.LL., provvede ai trasferimenti d'autorità compatibilmente con le esigenze di servizio”*. Rileva l'Ufficio come la richiamata norma si riferisca, come tutti i punti precedenti, ai trasferimenti definitivi e quindi non si attagli a quello da ultimo comunicato, soluzione meramente temporanea adottata nell'attesa del vaglio di possibili altre e quindi disciplinata dal menzionato punto 4.10 immediatamente successivo.

B - violazione di norme primarie.

In particolare ha lamentato l'istante la violazione dell'art.2013 c.c.. In merito, al di là del diverso regime proprio dei trasferimenti temporanei, si osserva come abbia dato piena contezza della ragione aziendale posta a fondamento di entrambi i provvedimenti di trasferimento (chiusura della sede di provenienza ove il ricorrente svolgeva attività di e trasferimento presso l'unica altra svolgente la medesima attività).

C - violazione della L. 104/1992.

La tesi è del tutto infondata, a prescindere dalla tipologia di trasferimento. Ed infatti l'istante richiama le tutele di cui al comma 6 dell'art.33 L.104/1992 a mente del quale *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”* la quale è apprestata esclusivamente al dipendente riconosciuto



portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/1992, quando la lo status che il si è visto riconosciuto dalla Commissione medica di Valutazione è quello di cui al comma 1, e cioè handicap non in situazione di gravità.

Quanto sopra esimerebbe da valutazione del *periculum in mora*.

Solo per mero tuziorismo si precisa che neppure di tale elemento è stata fornita prova determinante. Ha dedotto la difesa che l'istante:

- riguardo al bene della salute che il trasferimento costringerebbe l'istante:
 - ad assumere terapie farmacologiche salvavita durante i viaggi di spostamento: la deduzione è totalmente generica essendo evidente che se l'istante deve assumere giornalmente un certo numero di farmaci tale assunzione possa avvenire a Roma come a Milano, ove sono parimenti reperibili (vedi iniezione sotto cute all'addome una volta a settimana e compresse durante i pasti di cui al doc.10 fascicolo parte ricorrente). Per altro, i costi di mantenimento di un luogo abitativo a Roma, di cui parimenti si lamenta l'istante, evidenziano l'insussistenza di una necessità di viaggio giornaliero Roma - Milano.
 - a non proseguire i controlli medici aventi "cadenza ravvicinata" (vedi 2 analoghi certificati rilasciati dal medico in atti) cui è sottoposto: orbene, al di là della genericità della certificazione medica agli atti non essendo chiaro a quale cadenza temporale "ravvicinata" siano necessari gli indicati controlli (una volta al mese? Una volta ogni 15 gg.? Una volta a settimana?) non è dato neppure comprendere perché gli indicati controlli non potrebbero essere operati a Roma, ove parimenti sono presenti sul territorio strutture sanitarie (non è stata indicata nessun particolare centro specialistico della Provincia di Milano che offra screening non reperibili nella capitale) di cui anche la difesa istante ammette "non essere in discussione l'efficienza" (vedi note). Questo a voler tralasciare le notorie difficoltà cui le strutture sanitarie Lombarde sono allo stato sottoposte in ragione dell'epidemia COVID-19 in corso che rendono presumibile una maggiore facilità (almeno sino ad ora) di erogazione dei normali servizi di assistenza a patologie croniche presso le strutture ospedaliere della Capitale, meno concentrate per necessità sull'emergenza.
- Riguardo alle condizioni economiche ha precisato l'istante:
 - di usufruire a di *bonus* sulla bolletta dell'energia elettrica in ragione di utilizzo di apparecchiatura medico-terapeutica durante le notte per evitare le



apnee come da attestato rilasciato a tal fine dalla Regione ai sensi dell'art.4 Decreto Interministeriale 28.12.2007 in atti doc.8. Rileva l'Ufficio come operando l'indicata normativa su tutto il territorio nazionale, così come e il gestore erogante il servizio (vedi bolletta in atti), non si comprende come il menzionato *bonus* non potrebbe essere parimenti richiesto per utenza in Roma.

- che il trasferimento dimezzerebbe il reddito in godimento dovendo aggiungersi ai costi di mantenimento della casa in i costi riferiti a diversa unità abitativa in Roma. Anche in tal caso l'eccezione è stata *ab origine* del tutto genericamente formulata non essendo state attestate né le spese riferite alla proprietà sita in né quelle sostenute a Roma, né parametrati gli uni e gli altri esborsi allo stipendio in godimento onde dimostrare la rilevante percentuale di abbattimento del reddito per come dedotta. La doglianza, per altro, appare superata dall'indennità di cui il ricorrente usufruisce da febbraio di €2.500,00 mensili, voce aggiuntiva legata alla disciplina del trasferimento temporaneo, la cui percezione è stata espressamente dedotta in comparsa da e non contestata nelle note avversarie.

I compensi di lite seguono la soccombenza tenuto altresì conto che la notifica del ricorso cautelare, con conseguente instaurazione del contraddittorio, ha seguito la comunicazione del provvedimento di revoca del trasferimento definitivo che con l'indicato strumento processuale si intendeva impugnare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art.700 c.p.c.;

condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite in favore di controparte liquidati in complessivi €1500,00.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma, il 7.4.2020

Il Giudice

Dott. Donatella Casari

